



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot. 9981

li 9 novembre 2011

IL SINDACO

Visto:

- ◆ l'art 1, comma 129, della L.R. 16 luglio 2008 n.11, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede:

omissis

I Comuni, sentite le organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei sindacati, individuano le giornate domenicali o festive nelle quali gli esercenti, per propria libera scelta, possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

omissis

- ◆ l'art.1, comma 134 della L.R. stessa, il quale consente la concessione di ulteriore deroghe in occasione di particolari eventi, di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone;
- ◆ il verbale in data 28 ottobre 2011, redatto presso il comune di Teramo concernente la riunione dei Sindaci dei comuni del Q.R.R. Area A di Teramo con le associazioni di Categoria dei Commercianti, le Associazioni dei consumatori e le Associazioni Sindacali, ai sensi della legge citata, dal quale risulta che, nel corso dell'anno 2012, le deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio non possono superare i 38 giorni;
- ◆ la necessità di adeguare gli orari di vendita delle attività commerciali in conformità alle nuove disposizioni di legge;
- ◆ gli artt. 11, 12 e 13 del D.lgs 114/98;
- ◆ l'art.50 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e della grande distribuzione di Colonnella, nell'anno 2012, osservano le seguenti disposizioni in merito agli orari di apertura e di chiusura al pubblico.

Art.1

orario di apertura e di chiusura

Fatto salvo quanto disposto nei punti successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore **07,00** alle ore **22,00**.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.

Art.2

Deroghe alla chiusura domenicale e festiva per GG.38

E' consentito derogare all'obbligo della chiusura nei seguenti giorni:

- 1) festività 6 gennaio
- 2) domenica 8 gennaio
- 3) domenica 15 gennaio
- 4) domenica 22 gennaio
- 5) domenica 29 gennaio
- 6) domenica 5 febbraio
- 7) domenica 12 febbraio
- 8) domenica 19 febbraio
- 9) domenica 26 febbraio
- 10) domenica 4 marzo – ulteriore deroga art.1, comma 134, L.R. 16 luglio 2008, n.11
- 11) domenica 11 marzo
- 12) domenica 18 marzo
- 13) domenica 25 marzo
- 14) domenica 1 aprile
- 15) domenica 15 aprile
- 16) domenica 22 aprile
- 17) domenica 29 aprile – ulteriore deroga art.1, comma 134, L.R. 16 luglio 2008, n.11
- 18) domenica 6 maggio
- 19) domenica 13 maggio
- 20) domenica 20 maggio
- 21) domenica 27 maggio
- 22) festività 2 giugno – ulteriore deroga art.1, comma 134, L.R. 16 luglio 2008, n.11
- 23) domenica 3 giugno
- 24) domenica 10 giugno
- 25) domenica 7 ottobre – ulteriore deroga art.1, comma 134, L.R. 16 luglio 2008, n.11
- 26) domenica 14 ottobre
- 27) domenica 21 ottobre
- 28) domenica 28 ottobre
- 29) domenica 4 novembre
- 30) domenica 11 novembre
- 31) domenica 18 novembre
- 32) domenica 25 novembre
- 33) domenica 2 dicembre
- 34) festività 8 dicembre
- 35) domenica 9 dicembre
- 36) domenica 16 dicembre
- 37) domenica 23 dicembre
- 38) domenica 30 dicembre

^^

Art.3

chiusura infrasettimanale

L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, comma 126 L.R. 11/2008;

Art.4

pubblicità dell'orario di apertura e chiusura al pubblico della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall'esterno ed eventuali altri mezzi idonei di informazione:

- a) l'orario di effettiva apertura e chiusura;
- b) la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Art.5

Esclusioni

(Art.1, comma 136 - L.R. 11/2008)

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio di cui ai precedenti articoli non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
- c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) rivendite di giornali;
- e) gelaterie e gastronomie;
- f) rosticcerie e pasticcerie;
- g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- h) stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e permanente;
- i) sale cinematografiche;
- i-bis) commercio all'ingrosso

Art.6

sanzioni

Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10, dal 17 al 28, dal 75 al 78, dal 126 al 136 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila. In caso di particolare gravità o di recidiva l'Amministrazione Comunale, per le violazioni di cui sopra, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui al presente comma, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 85, 89 e dal 126 al 136 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l'attività di una media superficie di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande superficie di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità così come previsto dal comma 66;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui al comma 6;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta, ai sensi del secondo periodo del presente comma, nell'ultimo triennio;

e) nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni del quinto e sesto periodo del comma 55.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art.21 della legge 1034/71 e dell'art.9 del D.P.R. 1199/71.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Giovanni Leandro Pollastrelli -

